

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«Art. 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione). — Omissis.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.».

22G00147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 31 agosto 2022.

Indicazione del termine di applicabilità delle disposizioni del decreto 26 maggio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE
IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada» ed in particolare l'art. 126, comma 10-*bis*, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» ed, in particolare, l'art. 331;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile 26 maggio 2022 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2022), recante «Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa» - con il quale, ai sensi dell'art. 49, comma 5-*ter*, lettera i), n. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono stati disciplinati «contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale» oggi Dipartimento per la mobi-

lità sostenibile, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che dispone che con decreto dirigenziale sia stabilita la data di applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto 26 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile 26 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2022, recante «Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa» sono applicabili a decorrere dal 20 settembre 2022.

Roma, 31 agosto 2022

Il direttore generale: D'ANZI

22A05013


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2022.

Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in



particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, commi da 846 a 854, inerenti l'individuazione di misure di intervento finalizzate a ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (Bostrico tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali;

Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui ai commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale è stato istituito il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

Visto il sistema informativo del Servizio fitosanitario nazionale denominato «Monitoraggio di ORGANismi Nocivi in Agricoltura – MORGANA» finalizzato alla raccolta ed elaborazione dei dati di indagine e monitoraggio degli organismi nocivi delle piante regolamentati a livello europeo;

Visto il «Piano delle attività strategiche» per l'annualità 2022, adottato con decreto ministeriale 4 gennaio 2022, n. 0001837 in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 0607484, che attribuisce al Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC), Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, l'adeguamento e l'implementazione del sistema informativo di monitoraggio degli organismi nocivi denominato «MORGANA»;

Considerato necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per attuare le misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus* di cui ai commi da 846 a 854 del medesimo art. 1;

Considerata la necessità espressa dalle regioni e province autonome interessate di dotarsi di un sistema informatico unico per la raccolta di dati di monitoraggio dell'insetto *Ips typographus*;

Considerato che i criteri di riparto identificati dal presente provvedimento sono stati condivisi in sede di tavolo



tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 30 marzo 2022;

Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ritenuto necessario, altresì, ampliare il sistema informativo del Servizio fitosanitario nazionale «MORGANA» ai fini dell'acquisizione dei dati di monitoraggio dell'organismo nocivo europeo *Ips typographus*, non incluso nel regolamento (UE) 2019/2072 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 846 a 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «Fondo»: Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus*, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è utilizzato per la realizzazione delle misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie da *Ips typographus*, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida, elaborate dal tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che definiscono le modalità di indagine e monitoraggio delle aree colpite e individuano le misure urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione dell'organismo.

2. Le regioni e le province autonome interessate dalle misure di contrasto e prevenzione ad *Ips typographus* sviluppano le azioni individuate dalle linee guida secondo le modalità definite dai commi da 847 a 854 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, declinandone l'attuazione in base alle specificità ed esigenze territoriali.

3. Il Fondo è altresì utilizzato per l'ampliamento del sistema informativo «MORGANA» ai fini dell'acquisizione dei dati di monitoraggio dell'organismo nocivo *Ips typographus*.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3, comma 2, sono individuati nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus* e nel Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC) ai fini dell'adeguamento e dell'implementazione del sistema informativo di monitoraggio degli organismi nocivi denominato «MORGANA».

Art. 5.

Risorse disponibili

1. Per le attività di cui all'art. 3 le risorse del Fondo ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Art. 6.

Modalità di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri applicati ai parametri di cui alla tabella 1:

a) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro, in ciascuna annualità, è ripartito con le modalità di seguito indicate:

(i) una quota di euro 50.000, per la sola annualità 2022, è destinata al Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC) per l'ampliamento del sistema informativo MORGANA per il monitoraggio dell'infestazione;

(ii) la restante quota, pari ad euro 450.000 per l'annualità 2022 ed euro 500.000 per l'annualità 2023, è suddivisa in modo uguale tra le regioni e province autonome destinatarie;

b) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione del coefficiente di criticità stimata derivante dall'intensità dell'infestazione rilevata nelle aree forestali delle regioni e province autonome coinvolte, colpite dagli attacchi dell'organismo nocivo e riscontrate nel 2021;

c) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli schianti di materiale legnoso, con intensità pari o superiore al 70%, verificatisi a causa della tempesta Vaia del 2018;

d) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000,00 euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie territoriale delle formazioni boscate di abete rosso, in quanto potenzialmente suscettibili di nuovi attacchi da parte di *Ips typographus*.




Tabella 1

Regione/ Provincia Autonoma	Livello di criticità infestazione da bostrico	% riparto	Superfici colpite da schianti Vaia (ettari)	% riparto	Abete rosso Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio 2015 (milioni di m3)	% riparto
Bolzano	2	20	6.882	18,01	58,9	30,8
Friuli Venezia Giulia	1	10	5.601	14,66	16,5	8,6
Lombardia	1	10	2.440	6,38	25,8	13,5
Veneto	3	30	11.758	30,77	30,6	16,0
Trento	3	30	11.535	30,18	59,2	31,0
TOTALE		100	38.216	100	191	100

2. In base ai criteri di cui al comma 1, applicati ai parametri di cui alla tabella 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualità 2022 e 2023, secondo quanto riportato nella tabella 2.

Tabella 2


Regione / Provincia Autonoma	Quota fissa anno 2022 (€)	Quota fissa anno 2023 (€)	Quota criticità Bostrico per ciascun anno 2022 e 2023 (€)	Quota in proporzione a schianti VAIA per ciascun anno 2022 e 2023 (€)	Quota in proporzione a presenza abete rosso per ciascun anno 2022 e 2023 (€)	TOTALE RIPARTO 2022 (€)	TOTALE RIPARTO 2023 (€)
Bolzano	90.000	100.000	200.000,00	180.081,64	154.188,48	624.270,12	634.270,12
Friuli Venezia Giulia	90.000	100.000	100.000,00	146.561,65	43.193,72	379.755,37	389.755,37
Lombardia	90.000	100.000	100.000,00	63.847,60	67.539,27	321.386,87	331.386,87
Veneto	90.000	100.000	300.000,00	307.672,18	80.104,71	777.776,89	787.776,89
Trento	90.000	100.000	300.000,00	301.836,93	154.973,82	846.810,75	856.810,75
CREA DC	50.000					50.000,00	
TOTALE	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	3.000.000,00	3.000.000,00

3. I criteri di riparto di cui ai precedenti commi potranno essere rivisti per l'anno 2023, su proposta del tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli del parametro «Criticità Bostrico», in base all'evidenza dei monitoraggi che verranno condotti nel corso del 2022.

Art. 7.

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7422, piano gestionale 01, denominato «Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del *Ips typographus*», iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.



Art. 8.

Utilizzo delle risorse e verifica delle attività

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5, sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.

2. Il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo predispone una relazione al Comitato fitosanitario nazionale, inerente le attività realizzate e i risultati raggiunti, entro il 31 marzo 2024.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 958

22A05003

DECRETO 8 luglio 2022.

Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Preso atto delle conseguenti sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia e dalle successive contromisure adottate dalla stessa, che hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi produttivi (ad esempio i fertilizzanti) e beni primari appartenenti a settori già provati da un aumento dei prezzi nel 2020 e da una ulteriore maggiorazione nel 2021, compresi i settori agricoli e della trasformazione alimentare, determinando così un marcato incremento dei prezzi degli alimenti per animali;

Preso atto del report statistico redatto periodicamente da ISMEA, relativo allo scenario del mercato agricolo mondiale e nazionale e delle sue potenziali criticità e che evidenzia come i prezzi rilevati nel 1° quadrimestre del 2022 delle materie prime agricole (mangimi) e dei prodotti energetici siano cresciuti rispettivamente del 22,3% e del 65,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021, impattando pesantemente sulle economie delle aziende zootecniche;

Considerato che dall'analisi di mercato risulta che alcuni prodotti agricoli destinati prioritariamente all'alimentazione animale, come il mais, la farina di soia e l'orzo, hanno fatto registrare nel mese di maggio 2022 incrementi di prezzi rispettivamente del 42%, del 13% e del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021 dovuto prevalentemente alla dipendenza dell'Italia nell'importare questi prodotti agricoli da territori attualmente oggetto di eventi bellici come l'Ucraina e dalla Russia, quest'ultimo paese sottoposto a sanzioni economiche internazionali;

Rilevato che fra i settori zootecnici più colpiti dall'incremento dei prezzi degli input produttivi nel primo quadrimestre 2022 risultano i bovini da latte (comprendendo per attitudine produttiva anche la specie bufalina), con +19,5% e i bovini da carne con +13,2% rispetto al medesimo periodo del 2021 e che tra l'altro questi ultimi risentono di maggiori costi dovuti anche all'aumento dei prezzi dei ristalli e dei relativi costi di trasporto;

Considerato che ad incidere in misura significativa, sulla dinamica della gestione economica aziendale, sono soprattutto i rialzi dei prodotti che compongono la razione alimentare e che possono rappresentare circa il 60-65% dei costi totali di produzione, determinando così un'ulteriore contrazione della redditività degli allevamenti;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228;

